



CONVENZIONE

TRA

l'Associazione di Promozione Sociale "Gli Amici di Robi", con sede in Cremona (CR), Via dell'Annona n. 3, Codice Fiscale 93052320194 e P.IVA 01676950197, in questo atto rappresentata da _____, in qualità di Presidente *pro tempore*,

(di seguito denominata anche "Associazione")

E

la Società Padania Acque S.p.A., con sede legale in Cremona (CR), Via del Macello n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA 00111860193, in questo atto rappresentata da _____, in qualità di Amministratore Delegato *pro tempore*,

(di seguito denominata anche "Società")

Premesso che:

- le sponsorizzazioni, le donazioni, gli omaggi e le altre liberalità- il cui processo di gestione si svolge in conformità alle procedure operative vigenti e, in particolare, al "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici" - sono consentite da Padania Acque S.p.A. al solo fine di associare positivamente la sua immagine a iniziative che riflettano i suoi valori aziendali;
- l'Associazione ha presentato alla Società, in data 27 aprile 2023, apposita domanda- successivamente modificata- volta a ottenere la distribuzione di acqua di rete potabile, destinata esclusivamente al consumo umano, e la fornitura di n. 500 (cinquecento) borracce riutilizzabili a coloro che parteciperanno alla manifestazione sportiva "Classics' Streetball Memorial Robi Telli", che si terrà il 24 e 25 giugno 2023 presso il Parco Sartori a Cremona;
- l'Associazione, in occasione dell'evento di cui sopra, si avvarrebbe del supporto della Società per sostenere- a mezzo anche dell'utilizzo del Logo e del nome aziendale del Gestore del Servizio Idrico Integrato- la diffusione del valore e del rispetto dell'acqua, quale bene prezioso e comune da non sprecare; sostenere la qualità del servizio idrico e dell'acqua pubblica; promuovere e diffondere comportamenti virtuosi e di buone pratiche sociali, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale causato da vari e diversi contenitori di plastica;





- Padania Acque S.p.A. ha valutato positivamente la summenzionata iniziativa, con particolare riferimento: agli obiettivi di adeguatezza del piano promo – pubblicitario; alla positività dell’evento; ai riflessi sociali che lo stesso può avere sul territorio; al potenziale perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori promossi dalla Società; al concreto interesse che lo stesso potrebbe suscitare;
- il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato (i) un “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici” e (ii) un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”;
- le Parti intendono rifarsi a tali atti per la definizione del presente accordo, secondo le modalità esecutive di seguito specificate.

Considerato che:

come espressamente previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, approvato e adottato da Padania Acque S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’Associazione:

- dispone di uno Statuto da cui emerge la piena corrispondenza tra l’attività espletata e lo scopo della richiesta di sponsorizzazione, donazione, omaggio, contributo o altra liberalità presentata alla Società;
- ha fornito alla Società la dichiarazione- a firma del suo Legale rappresentante- attestante che la sponsorizzazione, donazione, omaggio, contributo o altra liberalità richiesta non è destinata a perseguire finalità di propaganda politico-partitica;
- ha fornito alla Società la dichiarazione- a firma del suo legale rappresentante- recante le modalità di utilizzo della sponsorizzazione, donazione, omaggio, contributo o altra liberalità richiesta, con esplicita indicazione preventiva delle spese che questa andrà a finanziare per la realizzazione dell’attività programmata.

Dato atto che:

l’Associazione è pienamente consapevole del fatto che:

- le operazioni concernenti le sponsorizzazioni, donazioni, omaggi, contributi o altre liberalità ritenute anomale dalla Società, vengono rilevate e analizzate e, qualora l’anomalia venga confermata, l’operazione viene bloccata o non eseguita;
- vi è la possibilità per la Società di richiedere, *ex post*, una verifica che dia evidenza dei giustificativi di spesa e l’obbligo per la stessa Associazione di provvedere all’immediata restituzione della donazione,





omaggio, contributo o altra liberalità ottenuta in caso di mancata rispondenza rispetto a quanto preventivamente dichiarato;

- l'elargizione di donazioni, omaggi, contributi o altre liberalità è soggetta alla massima pubblicità da parte di Padania Acque S.p.A. - tra l'altro, anche attraverso l'indicazione puntuale delle erogazioni concesse sul suo sito internet aziendale;
- tutta la documentazione trasmessa a Padania Acque S.p.A. verrà conservata con modalità tali da impedirne la modifica successiva, al fine di consentire la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare gli eventuali e successivi controlli;
- l'elargizione di donazioni, omaggi, contributi o altre liberalità non potrà costituire per Padania Acque S.p.A. motivo di responsabilità in relazione a eventuali situazioni dannose verificatesi in occasione dell'esecuzione del progetto realizzato dalla Associazione, rimanendo tale responsabilità totalmente a carico di quest'ultima.

Per tutto quanto sopra esposto, tra le parti indicate in epigrafe (di seguito, congiuntamente, le "Parti"), si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale sostituisce di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta tra le Parti, avente il medesimo oggetto di cui al successivo Art. 2- Oggetto.

Art. 2- Oggetto

Il presente atto ha per oggetto il sostegno prestato da Padania Acque S.p.A. all'Associazione di Promozione Sociale "Gli Amici di Robi" per la realizzazione dell'evento "*Classics' Streetball Memorial Robi Telli*", che si terrà il 24 e 25 giugno 2023 presso il Parco Sartori a Cremona. Nello specifico, il summenzionato sostegno si sostanzierà nella messa a disposizione: (i) di n. 2 (due) erogatori collegati alla rete idrica tramite allaccio appositamente realizzato, (ii) di n. 500 (cinquecento) borracce riutilizzabili e (iii) di n. 1 (uno) gazebo logato per la distribuzione di acqua di rete potabile, destinata ad essere esclusivamente bevuta da coloro i quali parteciperanno alla manifestazione sportiva. Resta, pertanto, inteso tra le Parti che un uso diverso della risorsa idrica messa a disposizione della Società è tassativamente vietato.

A fronte degli impegni di cui sopra, l'Associazione si impegna a svolgere le obbligazioni meglio specificate al successivo Art. 3 – Obblighi e facoltà dell'Associazione.





Art. 3- Obblighi e facoltà dell'Associazione

Fermo restando il tassativo divieto di utilizzare l'acqua distribuita per finalità diverse dal consumo umano, l'Associazione si impegna, altresì, a dare risalto al marchio e al logo della Società, definendo di concerto con quest'ultima le modalità più idonee per raggiungere tale scopo.

A tal fine, l'Associazione si impegna a:

- spendere il logo/nome della Società nelle fasi antecedenti e concomitanti lo svolgimento della manifestazione;
- affiggere eventuali striscioni e/o cartellonistica pubblicizzanti l'iniziativa, riportanti il logo/nome di Padania Acque S.p.A.;
- menzionare il logo/nome della Società su opuscoli, dépliant, manifesti, sito internet, social network che promuovono la manifestazione.

Di tutto il materiale suddetto, l'Associazione si obbliga previamente- dietro esplicita richiesta in tal senso formulata- a fornire esemplare alla Società, indicandole, inoltre, tutti i riferimenti utili e necessari per prendere visione delle inserzioni pubblicizzanti l'evento sostenuto.

L'Associazione si impegna, altresì, a diffondere i valori di rispetto dell'acqua e a distribuire i gadget messi a disposizione dalla Società.

L'Associazione potrà avvalersi del sostegno e della collaborazione di altri soggetti patrocinanti l'iniziativa, salvo che questi ultimi non perseguano finalità differenti rispetto a Padania Acque S.p.A.

Art. 4- Durata

La presente Convenzione, non rinnovabile, avrà efficacia per tutta la durata dell'evento "*Classics' Streetball Memorial Robi Telli*" previsto per il 24 e 25 giugno 2023 e, comunque, fino al perfezionamento delle reciproche prestazioni.

Ultimato l'evento e/o perfezionata ogni reciproca prestazione, ogni rapporto tra le Parti discendente dal presente accordo si intenderà risolto.

Qualora le Parti intendessero concludere ulteriori accordi, sarà necessario stipulare un nuovo atto.

Art. 5 – Dichiarazione di osservanza della legge in generale e responsabilità amministrativa delle società ex

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

La Società e l'Associazione dichiarano e garantiscono di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla





conduzione dell'attività medesima. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, quale quello previsto dal presente atto, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, le Parti si obbligano a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, Padania Acque S.p.A. dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione; coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito:

- Padania Acque S.p.A. dichiara: di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- L'Associazione di Promozione Sociale "Gli Amici di Robi" dichiara: di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; di aver preso visione e avere contezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Padania Acque S.p.A. e di condividerne e rispettarne i contenuti; di non porre in essere comportamenti rientranti – anche solo potenzialmente – in fattispecie delittuose previste dal D. Lgs. 231/2001; di non essere stata implicata in procedimento giudiziari relativi a fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001.

Art. 6 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., l'inadempimento alle obbligazioni qui previste comporterà l'immediata risoluzione della presente Convenzione, con il conseguente venir meno di ogni diritto e/o pretesa da parte dell'Associazione.

La Parte inadempiente sarà tenuta, altresì, a risarcire ogni eventuale ed ulteriore danno che l'inadempimento abbia potuto cagionare all'altra parte.





Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), e nel rispetto del D. Lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" – le Parti si danno atto di rivestire, ognuno per proprio conto rispetto ai dati detenuti e trattati – il ruolo di Titolare del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia in modalità manuale che informatizzata.

Base giuridica del trattamento è il presente negozio giuridico e la comunicazione dei dati è requisito necessario per la conclusione dell'atto. Il rifiuto di fornire i dati comporterebbe l'impossibilità dell'instaurazione del rapporto.

I dati personali saranno trattati dai soggetti incaricati all'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l'instaurazione del rapporto contrattuale.

I dati non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasferiti all'estero, ma potranno essere comunicati a terzi in caso di necessità di adempimenti di legge, trattamenti giuridici, gestione di eventuali contenziosi.

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo.

In ogni momento sarà possibile esercitare da parte degli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679 e, in particolare: chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica degli stessi, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Qualora uno degli interessati ravvisasse che il trattamento che lo riguarda viola i suoi diritti potrà, altresì, proporre reclamo a un'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

Art. 8 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile applicabili in materia di contratti e a quanto previsto dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici, adottato da Padania Acque S.p.A. e reperibile sul sito istituzionale della Società e/o direttamente consultabile presso gli uffici preposti al perfezionamento del presente accordo.

Art. 9 – Registrazione

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso, a spese e cura della parte che ne farà richiesta.

Le eventuali spese di bollo inerenti al presente accordo saranno a carico delle Parti in misura paritaria.





Art. 10 – Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione della presente Convenzione.

Qualora ciò non fosse possibile, le Parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Cremona.

* * * * *

La presente Convenzione, che si compone di n. 7 pagine, viene dalle Parti letta, confermata e sottoscritta.

Cremona, 21 giugno 2023

L'Associazione di Promozione Sociale

“Gli Amici di Robi”

Il Presidente

f.to in originale

La Società

“Padania Acque S.p.A.”

L'Amministratore Delegato

f.to in originale

Pur essendo le clausole del presente atto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

Art. 2 – Oggetto; Art. 3 – Obblighi e facoltà delle Parti; Art. 5 – Dichiarazione di osservanza della legge in generale e responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231; Art. 6 – Clausola risolutiva espressa; Art. 10 – Risoluzione delle controversie.

L'Associazione di Promozione Sociale

“Gli Amici di Robi”

Il Presidente

f.to in originale

La Società

“Padania Acque S.p.A.”

L'Amministratore Delegato

f.to in originale

